

ARBITRATO

Lodo – Lodo estero

Non può essere riconosciuto in Italia ai sensi dell'art. 840 c.p.c. un lodo estero emesso in difetto di *potestas judicandi* e in contrasto con principi fondamentali del diritto pubblico internazionale.

Nella specie, era stato emesso nella Repubblica di Croazia un lodo arbitrale contenente la condanna di un'impresa italiana al risarcimento danni in favore di azienda croata per il malfunzionamento di un macchinario industriale. Il lodo era conseguito a clausola arbitrale stipulata dopo l'instaurazione di un giudizio ordinario dinanzi al giudice statale croato, concluso con sentenza di condanna poi annullata in appello con sentenza dichiarativa della giurisdizione del giudice italiano; era stato anche emesso un primo lodo, che aveva dichiarato non più compromettibile la controversia a seguito della instaurazione del giudizio formale e della mancata eccezione riguardo alla esistenza di una clausola di arbitrato.

L'azienda italiana ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del lodo nell'ordinamento italiano, eccependo la carenza di potere decisionale del secondo arbitro, per invalidità e inoperatività della clausola secondo i criteri della Convenzione di New York, nonché per violazione delle regole del contraddittorio e contrarietà al principio di proporzionalità fra responsabilità e danno.